



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



CAPITOLATO

SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I°e II GRADO (dai 3 ai 16 anni) denominati **"E.....state all'Aquila!"**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 3 – PERIODI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

ART. 6 – PERSONALE

ART.7 – RAPPORTO NUMERICO PERSONALE / BAMBINI E/O RAGAZZI

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 9 – SERVIZIO PASTI

ART. 10 – VALORE PRESUNTOI DELL’AFFIDAMENTO

ART. 11 – RETTE

ART. 12 – TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 13 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

ART. 14 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 15 – PAGAMENTI

ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 17– PENALITÀ

ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI A

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

ART. 20 - CONTROVERSIE

ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento dei centri estivi denominati “E.....STATE ALL’AQUILA ” per gli anni 2024/2025, oltre eventuale rinnovo per un anno, per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di I° grado del Comune dell’Aquila , quali componenti delle famiglie beneficiarie dell’assegno di inclusione ADI e dei nuclei familiari in simili condizioni economiche in possesso di attestazione ISEE non superiore a € 9.360,00 **per i quali sussista una “presa in carico sociale”** per le attività estive C.E.

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO I Centri Estivi sono servizi rivolti ai bambini e alle bambine frequentanti le scuole d’Infanzia, Primarie e Secondaria di I° grado, durante il periodo di chiusura delle scuole. La finalità principale dei servizi è offrire agli utenti occasioni di svago e divertimento in una dimensione comunque educativa, che abbia come obiettivi la crescita individuale e l’integrazione sociale.

In particolare i centri estivi sono finalizzati:

- a offrire un contesto educativo ai bambini, adeguato alla loro età privilegiando l’aspetto ludico e tutte le occasioni di gioco e di apprendimento svolto all’aperto;
- a favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà come opportunità di crescita individuale e di integrazione sociale.

ART. 3 – PERIODI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il servizio sarà svolto indicativamente nei seguenti periodi: -giugno-luglio-agosto

ART. 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nelle sedi operative che dovranno essere preventivamente indicate nella domanda. Le attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto dovranno essere svolte dal soggetto affidatario con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con propri materiali, mediante la propria organizzazione, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato e dall’avviso;

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta affidataria dovrà garantire i seguenti servizi, con svolgimento dal lunedì al venerdì presso i locali e le aree esterne delle sedi dei centri estivi, fermo restando le uscite programmate:

orario 8.30/17: 30, per chi non usufruisce del pasto l’uscita è prevista per le ore 12:30

- almeno un’attività motoria e/o sportiva a settimana – laboratori manuali, creativi, musicali, teatrali;
- uscite sul territorio o in località a breve distanza dall’Aquila



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



- fornitura di bus per il trasporto dei bambini in occasione di gite e uscite (tranne per le uscite sul territorio in luoghi facilmente raggiungibili a piedi).
- Fornitura materiale di consumo da utilizzare per attività ludico/educative.
- Fornitura materiale di primo soccorso. –
- Fornitura materiale di consumo per l'igiene: carta igienica, sapone liquido, rotoli di carta asciugamani. -

ART. 6 – PERSONALE

La Ditta affidataria si impegna a garantire la selezione, l'individuazione e la formazione degli Animatori, degli Educatori e dei Coordinatori eventualmente impiegati

Le figure professionali necessarie richieste per il servizio oggetto del presente affidamento, che l'affidatario dovrà garantire sono:

n.1 coordinatore, avente esperienza di coordinamento nei centri estivi, per organizzare le attività e il personale, nonché per fungere da riferimento costante per il Comune e per le famiglie degli iscritti. Dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Diploma di laurea in area umanistico-educativa; Diploma di laurea di educatore professionale; Diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente.

– Animatori/educatori maggiorenni i quali, per almeno il 60% abbiano acquisito un'esperienza nel settore non inferiore a due anni e siano di età non inferiore ai 22 anni.

Dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli: • Diploma di maturità socio-pedagogica; • Diploma di operatore servizi sociali; • Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado, con esperienza in servizi analoghi maturata negli ultimi due anni per un periodo non inferiore a tre mesi. Gli educatori dovranno, oltre al titolo di studio sopra richiesto, dimostrare di avere competenze o esperienze necessarie per la conduzione di attività propedeutiche allo sport o attività di tipo manuale, creativo, ludico, ricreativo.

– – **Educatori di sostegno** ai bambini e ragazzi disabili che abbiano diploma di laurea di educatore professionale, Diploma di laurea in scienze motorie, o titoli analoghi e con esperienza in servizi analoghi maturata negli ultimi due anni per un periodo non inferiore a tre mesi per i quali venga mantenuto un rapporto educatore/bambino o ragazzo di 1:1 per gli iscritti con disabilità certificata

Presso i Centri Estivi dovrà essere sempre presente una persona (coordinatore oppure educatore/animatore) in grado di somministrare farmaci salvavita ai bambini/ragazzi frequentanti gli stessi, qualora necessario.

ART. 7 - RAPPORTO NUMERICO PERSONALE/BAMBINI E/O RAGAZZI

-Il rapporto numerico educatore/animatore /bambino

dovrà essere il seguente (modificabile in aumento o in riduzione sulla base delle specifiche linee guida che dovessero essere emanate dalla normativa nazionale o regionale in materia):

n. 1 educatore/animatore ogni 8 bambini per la scuola dell'infanzia (età 3/5);

n. 1 educatore/animatore ogni 12 bambini per la scuola primaria; (età 6/10)

n. 1 educatore/animatore ogni 12 ragazzi per la scuola secondaria di primo e secondo grado (età 11/16)



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



-Il rapporto educatore /utente con disabilità certificata è di 1/1

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'operatore dovrà elaborare un progetto di gestione dei centri estivi, con la puntuale applicazione di quanto stabilito nell'avviso e con individuazione del tema conduttore (stabilito e diversificato per ogni anno di svolgimento del servizio), attorno ai quali ruoteranno tutte le attività, con diversificazione per età (indicativamente 3/5 anni, 6/10 anni, 11/16 anni). Tale progetto dovrà essere presentato contestualmente all'offerta.

Il gestore del C.E. dovrà garantire:

Il rispetto degli orari dei Centri Estivi (8.30 – 17:30)

La custodia dei minori fino al momento dell'affidamento ai genitori, o persone da questi delegate, al termine della frequenza giornaliera. In nessun caso i minori potranno essere lasciati soli dagli educatori, anche se il turno di lavoro fosse già terminato.

ART. 9 – SERVIZIO PASTI Il servizio di ristorazione è gestito dal soggetto gestore tramite ditte specializzate o preparato direttamente in sede, che si farà carico della gestione delle attività di preparazione dei pasti quotidiani, inclusi pasti "al sacco" in occasione delle gite.

Il gestore del servizio centri estivi dovrà farsi carico delle seguenti attività:

a) rilevazione giornaliera delle presenze, delle diete speciali e delle diete per motivi etico-religiosi, da comunicare alla ditta che gestisce il servizio pasti;

ART. 10 – VALORE PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO •

Il valore complessivo presunto della procedura in parola, è stato stimato in € 122.850,00 (IVA inclusa) corrisposti complessivamente dall'Amministrazione comunale

L'importo effettivo sarà poi determinato dal numero degli iscritti.

Il numero effettivo di bambini frequentanti varierà (in aumento o in riduzione) in base alle iscrizioni, per un totale presunto di circa di n. 300 frequenze totali.

L'affidamento è finanziato con la quota servizi fondo povertà QSFP 2020/2021

L'affidamento avverrà mediante quanto previsto nel D. Lgs. n.36/2023 ed in particolare all'articolo 50 c.1 lett.b) o mediante convenzionamento ai sensi dell'art.56 del D.lgs n.117/2017

Il servizio o alcuni turni di servizio potranno non essere attivati e pertanto non si procederà alla corresponsione di alcun corrispettivo in assenza di un numero minimo di iscrizioni tale da permettere la sostenibilità economica della concessione.

L'importo è stato calcolato come indicato nell'articolo successivo;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ART. 11 – RETTE

Il Comune dell'Aquila si assume l'intero onere della frequenza dei centri estivi da parte dei bambini e ragazzi indicati dai servizi sociali dell'Ente nonché i pasti per gli animatori, gli educatori e i coordinatori impiegati, presenti al momento del pasto, se in servizio per più di sei ore giornaliere.

La retta di frequenza ai centri estivi viene così determinata:

-tariffa settimanale di frequenza € 90,00 iva esclusa se dovuta in caso di servizio comprensivo della fornitura del pasto;

-tariffa settimanale di frequenza € 70,00 iva esclusa se dovuta nel caso di servizio senza la fornitura del pasto, a prescindere che si tratti di Associazione o di altro organismo privato, precisando che l'importo del pasto dovrà essere compreso nella tariffa prevista e non scorporato.

-costo per l'impiego di educatori di sostegno per disabili con rapporto 1:1, in base alle ore di frequenza del minore ed al mese a cui si farà riferimento.

ART. 12 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il gestore del servizio, è obbligato all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso.

ART. 13 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI Il gestore del servizio dei C.E., oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato e nell'avviso pubblico, avrà l'obbligo di osservare e di far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento. L'impresa dovrà dotarsi di tutti i permessi ed autorizzazioni relativi al servizio oggetto di affidamento.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA il gestore del C.E. sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose), in dipendenza del servizio prestato, nonché ai beni concessi in uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio. L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio. L'impresa affidataria, a tutela del risarcimento dei danni provocati a terzi, - idonea copertura assicurativa RCT/O - Polizza infortuni per i minori iscritti alle attività. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio; la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'affidamento,

ART. 15 – PAGAMENTI Il pagamento avverrà a presentazione di regolari fatture emesse elettronicamente, come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 A, recanti il Codice Univoco Ufficio TRQ1SC e l'indicazione:

QSF annualità 2020 CUP: C11H23000030001

QSF annualità 2021 - CUP: C11H23000040001



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Precedentemente alla fattura relativa alla mensilità di svolgimento dei servizi, dovrà essere presentata una relazione (report finale) sullo svolgimento dei Centri Estivi, che dovrà fare riferimento agli atti di programmazione e definizione iniziale dei servizi, oltre a contenere i documenti di monitoraggio, valutazione e soddisfazione degli utenti.

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare svolgimento del servizio da parte del soggetto gestore del C.E. attestato dal referente dei servizi sociali per i C.E., nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata dall'ufficio amministrativo/contabile mediante acquisizione di DURC.;

ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato/avviso, nonché al progetto presentato. Le verifiche e i controlli verteranno su:

- realizzazione del programma presentato;
- andamento delle attività;
- operato degli animatori;
- controllo del rispetto del rapporto educatore/bambini;

Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, il gestore dovrà adeguarsi ai provvedimenti indicati e/o adottati dal Comune. Il Comune potrà procedere all'applicazione di penalità, così come indicato nel presente Capitolato.

ART. 17 – PENALITÀ Qualora a seguito di controlli si riscontrino inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni del capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare sanzioni pecuniarie nella seguente misura: a) Fino a € 500,00 per: – Ritardo ingiustificato nell'apertura o anticipo nella chiusura di un centro, senza preavviso al Comune e alle famiglie; Inosservanza del rapporto numerico educatore/bambino, anche per mancata sostituzione del personale assente; Mancata fornitura del materiale previsto e/o proposto per lo svolgimento delle attività; Inosservanza delle procedure legate alla sicurezza; Non rispetto della riservatezza delle informazioni relative agli utenti e alle famiglie; Eventi negativi a carico degli utenti, riscontrati in base a: segnalazioni scritte da parte delle famiglie, frequenza di infortuni per cause prevedibili, gravità di infortuni secondo diagnosi del pronto soccorso;

c) Fino a € 200,00 per: – Modifica del programma, non autorizzata preventivamente dal Comune; – Scarsa affidabilità e professionalità degli operatori, rilevate a seguito di segnalazioni di protesta pervenute per iscritto dalle famiglie;

d) Fino a € 100,00 per: – Mancata consegna all'Ufficio Servizi sociali del report finale entro il 30 settembre 2024. Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto affidatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione del Comune, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà, all'irrogazione della. ART. 24 –



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ART.18- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore del C.E. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., in particolare, si impegna a trasmettere al Comune dell'Aquila, gli estremi del/i conto/i, dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY) Il trattamento dei dati forniti ai fini del presente affidamento è finalizzato all'esecuzione dello stesso ed è soggetto al pieno rispetto delle disposizioni in materia di privacy, e in particolare del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto stesso nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione di detto contratto, l'affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione del contratto medesimo, in quanto ai fini della regolare esecuzione dello stesso, dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune dell'Aquila. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'affidatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune dell'Aquila e che il Designato del Trattamento competente è il Responsabile del Settore Servizi Politiche sociali. A seguito della designazione, l'affidatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l'affidatario, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'affidamento e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al Comune dell'Aquila. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune dell'Aquila se relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto. (allegato alla domanda)



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ART. 20 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra il Comune ed il gestore del C.E., in ordine al servizio oggetto del presente capitolato, verrà deferita al Foro dell'Aquila.